



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

E

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

VISTA la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTA la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla Legge 20 marzo 2003, n. 77;

VISTA la Legge 1° ottobre 2012, n.172 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

VISTA la Legge 27 giugno 2013, n. 77 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 e successive modificazioni recante "Ordinamento delle Strutture generali della presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO in particolare l'articolo 19 del suddetto DPCM secondo il quale il Dipartimento per le Politiche della Famiglia è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante "Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza";



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

VISTO in particolare l'articolo 3, lettera m) della suddetta Legge che attribuisce all'Autorità Garante il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 recante "Organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza";

PREMESSO

- che il Dipartimento per le politiche della famiglia:
 1. assicura l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;
 2. garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;
 3. adotta le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;
 4. cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia;
- che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza:
 1. opera a favore dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e delle altre norme nazionali e internazionali in materia;
 2. lavora coordinandosi con i Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, ove attivi;
 3. favorisce il lavoro in rete con i soggetti istituzionali e del privato sociale a diverso titolo coinvolti in attività per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
 4. diffonde buone prassi realizzate sul territorio, favorendo lo scambio delle esperienze;



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

CONSIDERATO

- necessario favorire, nell'interesse dei minori, la cooperazione tra i soggetti istituzionali chiamati ad occuparsi della tutela dei diritti delle persone di minore età;
- quanto emerso nel corso delle Audizioni condotte presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni e affido, deliberata il 1° marzo 2016, e in corso di svolgimento;
- opportuno instaurare una collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia - e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, in virtù delle specifiche e rispettive competenze;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Con il presente Protocollo, le Parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, si impegnano a collaborare per porre in essere le seguenti azioni:
 - a. promuovere azioni volte a sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo fondamentale che la famiglia svolge all'interno della società;
 - b. promuovere azioni volte a favorire un confronto a livello istituzionale per definire strategie operative condivise riguardanti le Comunità residenziali che accolgono i minorenni, a partire da un'indicazione nazionale univoca sulle varie tipologie di dette Comunità;
 - c. promuovere azioni volte a garantire un adeguato monitoraggio sui costi delle suddette Comunità nonché sui minorenni ivi accolti (età, genere, durata della permanenza);
 - d. diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, attraverso l'accrescimento della consapevolezza della famiglia su tali problematiche;
 - e. promuovere la realizzazione di una mappatura delle risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza e l'analisi dell'impiego anche al fine di raggiungere un più efficace utilizzo delle stesse;



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

- f. promuovere campagne di sensibilizzazione sulla violenza intra familiare e sugli aspetti concernenti il trauma subito dai minori che assistono alla violenza o che sono vittime di maltrattamenti o di abusi;
- g. promuovere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare un adeguato percorso di sostegno assistenziale per gli orfani di omicidio perpetrato da un genitore nei confronti dell'altro;
- h. promuovere la realizzazione di una mappatura delle Strutture e dei Servizi operanti sul territorio nazionale a sostegno delle famiglie i cui figli minori sono costretti a trascorrere lunghi periodi di ricovero e cura ospedaliera in regioni diverse da quelle di residenza al fine di fornire una corretta informazione su tale fenomeno e favorirne una maggiore diffusione a livello nazionale.

ARTICOLO 2

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le Parti possono stabilire, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, forme di collaborazione, con Pubbliche Amministrazioni, Organismi, Istituti, Enti pubblici o privati impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere modificato o integrato in ogni momento, di intesa tra le Parti, e rinnovato alla scadenza.
3. E' istituito un Tavolo paritetico composto da rappresentanti designati dalle Parti avente il compito di definire le modalità attuative delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa.
4. All'attuazione del presente Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 10/10/2016

Il Capo del Dipartimento
per le politiche della famiglia
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi

L'Autorità Garante Nazionale
dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Dott.ssa Filomena Albano

Filomena Albano